ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato "ISS", con sede legale in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, pec.protocollo.centrale@pec.iss.it CF 80211730587, partita iva 03657731000 legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone, nato a Villa San Giovanni (RC) il 02. 08. 1953

E

Università degli Studi di Genova, in seguito denominata anche "Università", con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it CF e partita iva 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente Accordo quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2025

Di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte"

Premesso che

a) l'ISS - ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, approvato con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2014, è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
b) l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto Statuto, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
c) ai sensi dell'art. 19 , comma 1 , lett. a del DL 23 febbraio 2023 n.18, è istituito presso l'ISS il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque, con la missione di effettuare valutazione a carattere multidisciplinare sui rischi per la salute umana, derivanti dall'esposizioni ambientali attraverso lo sviluppo di metodi e tecnologie avanzate; condurre attività di ricerca e sperimentazione per l'identificazione e la caratterizzazione dei fattori di rischio, studi di monitoraggio ambientale e sorveglianza della popolazione al fine di identificare misure di prevenzione primaria, gestione, riduzione e comunicazione dei rischi;
d) ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Università sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai propri regolamenti interni. L'art. 33 e ss. del Regolamento generale di Ateneo prevede che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati;
e) l'Università propone un'ampia offerta formativa dedicata alle Scienze e Tecnologie del Mare ed è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca legata al mare;
f) l'ISS ha stipulato con lo Stato Maggiore della Marina, un *"Accordo di collaborazione per la ricerca su salute, ambiente e clima nella visione Planetary Health"*, che prevede all'Articolo 2 *"di cooperare incentivando il coinvolgimento* degli *Enti competenti per le*

attività di analisi e di *ricerca connesse con le tematiche di ricerca di comune interesse, ai fini della tutela della salute pubblica tramite le rispettive strutture".* Altresì all'Articolo 16, al fine di rendere operative le attività oggetto del Protocollo di Intesa, prevede la possibilità di stipulare specifici Accordi Attuativi;

g) l'Università ha concordato con lo Stato Maggiore della Marina la condivisione di un progetto di ricerca e di science diplomacy a bordo di Nave Vespucci in occasione del tour mondiale 2023-2025 da svolgersi in collaborazione con l'istituto Idrografico della Marina;
h) l'ISS ed il Centro del mare dell'Università sono interessati a collaborare congiuntamente nello sviluppo di attività di ricerca finalizzate alla tutela e gestione dell'ambiente marino;
i) le Parti hanno l'interesse a dare ampia disseminazione dei risultati, tramite pubblicazioni scientifiche e/o mediante l'organizzazione di eventi a carattere nazionale ed internazionale;
j) è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
k) le Parti intendono con il presente Accordo Quadro disciplinare condizioni, nonché tempi e modalità di conclusione di futuri Accordi Attuativi, dai quali essi si attendono la realizzazione di iniziative congiunte da implementare nel campo delle scienze e tecnologie del mare;
l) l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Valore delle premesse

1. Le premesse e l'allegato al presente Accordo fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2
Principi generali

1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, le parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione.
2. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. Le parti, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale di ISS e dell'Università e organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.
3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto

tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

Articolo 3

Oggetto dell'accordo quadro

1. Con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della collaborazione finalizzata:
- alla definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione sulle tematiche di comune interesse (vedi All. 1) per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
- alla collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e ISS partecipano;
- alla messa a disposizione di materiali, attrezzature occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- alla promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
2. Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto, e approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
3. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifici atti esecutivi adottati dalle Parti in attuazione del presente Accordo sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 4.

Articolo 4

Accordi attuativi

Le Parti si impegnano a operare congiuntamente su progetti e tematiche di comune interesse, attraverso la stipula di singoli accordi attuativi. Gli Accordi attuativi dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali messe a disposizione dalle Parti; f) eventuale definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile, nonché la disciplina sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività concordate e la disciplina sul trattamento dei dati personali qualora previsto e specifici aspetti relativi alla sicurezza, secondo la normativa vigente.

Articolo 5

Oneri economici

1. Il presente Accordo quadro non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 6

Comitato paritetico di indirizzo

1. Per l'attuazione e il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo Quadro, ISS e l'Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:
   - dal Presidente di ISS o da un suo delegato;
   - dal Rettore dell'Università o da un suo delegato;

- da un rappresentante nominato dal Presidente di ISS;
- da un rappresentante nominato dal Rettore dell'Università.

2. Il Comitato si riunisce presso l'Università o presso ISS, anche per via telematica, e redigerà un regolamento per il suo funzionamento.
3. Il Comitato resta in carica per la durata dell'Accordo Quadro e viene rinominato in caso di rinnovo della convenzione medesima. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza a ISS o all'Università.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari.
5. Il Comitato ha i seguenti compiti:
   - coordina**,** valuta e promuove le attività di collaborazione;
   - pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi di ISS e dell'Università;
   - effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi di ISS e dell'Università.

Articolo 7

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'ISS e dell'Università coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo quadro dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni operative di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno dei singoli accordi operativi.

Articolo 8

Riservatezza

1. Per "Informazioni Riservate" si intendono ogni informazione, dato e documento che verrà fornito dalle Parti per l'Oggetto e lo Scopo dell'Accordo Quadro e che non sia di pubblico dominio in quanto non accessibile tramite fonti e canali ufficiali. Ciascuna Parte si impegna a mantenerle riservate sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa o comunque sino a quando le informazioni siano coperte da diritti di protezione o siano utilizzate in regime di segreto. È esclusa da tale regime qualsiasi informazione per cui ISS reputi necessaria, per fini di tutela della salute pubblica, la divulgazione o comunicazione in qualsiasi forma.

2.Le informazioni riservate non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo Quadro.

3.Le informazioni riservate verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente

necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo Quadro e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni qui descritte.

4.Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato l'Accordo Quadro.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente Accordo, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento di dati personali è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione. Le informazioni e i dati saranno trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dal presente Accordo.

Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

L'ISS e l'Università hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:

per l'ISS: raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: responsabile.protezionedati@iss.it;

per l'Università: raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@unige.it; protocollo@pec.liguriadigitale.it.

Articolo 10

Durata e procedura di rinnovo

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.
3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Articolo 11
Utilizzo dei segni distintivi delle parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto dell'Accordo Quadro.
2. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine

Articolo 12
Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento o di mancato rinnovo entro i termini, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni operative già stipulati alla data di estinzione del presente accordo quadro, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

Art. 13
Modifiche dell'Accordo

1. Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza dell'Accordo, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito delle attività convenute o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.
2. Ogni modifica all'Accordo necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Accordo.
3. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

Art. 14
Risoluzione delle controversie e foro competente

1. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.
2. Qualora non sia possibile transigere né conciliare estragiudizialmente la controversia, è

ammesso il ricorso in via esclusiva al Giudice Amministrativo, ai sensi degli artt. 13 e 133 del D.lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Articolo 15

Registrazione

1. Il presente Accordo Quadro, si compone di n. 9 pagine e viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 241, e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. Il presente Accordo Quadro, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a ISS il rimborso della quota di spettanza.

Articolo 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo Quadro si applicano le disposizioni di legge.
2. Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per l'Istituto Superiore di Sanità	Per L'Università degli Studi di Genova
Il Legale Rappresentante	Il Magnifico Rettore
Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone	Prof. Federico Delfino

ALL. 1

Possibili ambiti scientifici di comune interesse

a) Sistematica degli invertebrati marini
b) Diversità e struttura delle comunità di invertebrati marini
c) Biodiversità ed ecologia degli ambienti profondi e di ambienti estremi (Antartide)
d) Biologia ed ecologia dei microrganismi marini patogeni per l'uomo e per gli organismi marini
e) Genomica e metagenomica microbica in ambito marino
f) Caratterizzazione e valutazione dello stato degli habitat marini costieri mediterranei e tropicali
g) Valutazione degli effetti delle pressioni antropiche locali e globali sugli habitat marini costieri
h) Analisi di serie storiche di dati per la valutazione del cambiamento nel tempo
i) Fisiologia dello sviluppo di invertebrati marini: effetti di fattori ambientali e di inquinanti emergenti
j) L'impatto del rumore antropogenico sullo sviluppo degli organi meccanosensoriali negli invertebrati cordati: Eco-Evo-Devo
k) Ecomorfologia ed ecofisiologia dei pesci
l) Gestione e monitoraggio di Aree Marine Protette
m) Caratterizzazione della componente fungina (isolare, coltivare, identificare specie fungine opportuniste/patogene o di interes-se biotecnologico) di sedimenti marini, acque marine, habitat marini costieri di interesse prioritario, comunità fungine associate a organismi marini vegetali e animali
n) Applicazione di protocolli di mycoremediation di sedimenti marini e acque marine per la decontaminazione da metalli e/o inquinanti organici
o) Collaborazioni per l'identificazione, estrazione, purificazione e valutazione dell'efficacia di nuove molecole bioattive da organismi marini ad uso cosmetologico o farmacologico con studi in vitro validati ovvero tramite test approvati dall'OECD
p) Raccolta e analisi di serie storiche di dati oceanografici (es. LTER, sviluppo rete di osservazione)
q) Sistemi di informatizzazione di dati ambientali (es. cartografie, sistemi decisionali-SDSS)
r) Servizi ecosistemi e gestione marina costiera
s) Aree marine protette: aspetti ambientali e gestionali
t) Ecological restoration
u) Biotecnologie marine (in particolare nuovi materiali, biomimesi, nanotecnologie e drug discovery)
v) Venomica degli invertebrati marini (in particolare meduse e molluschi)
w) Valutazione del valore dei sistemi naturali (ecosystem service cascade evaluation)
x) Spatial ecology e habitat suitability
y) Ecosystem health assessment
z) Processi di dispersione e loro impatto
aa) Protezione di manufatti storici e archeologici sommersi ed interazioni con flora/fauna marina
bb) Studio dell’impatto del traffico marittimo e delle attività antropiche in generale sulla fauna marina
cc) Modellistica del comportamento di ecosistemi marini soggetti variazioni indotte dall'esterno

(pesca, cambiamenti climatici, ecc.) e valutazione della capacità che gli stessi ecosistemi hanno di fornire beni e servizi alla nostra specie e società (ecosystem services)

dd) Determinazione di metalli e inquinanti organici in acqua, organismi e sedimenti

ee) Monitoraggio di contaminanti emergenti in Aree Marine Protette

ff) Caratterizzazione chimica di acque di ambienti estremi (regioni polari)

gg) Robotica Marina di superficie: sistema autonomo di superficie per operazioni di monitoraggio della colonna d'acqua (batimetria, imaging acustico, misure CTD). Possibilità di utilizzo di un mezzo di superficie autonomo come base di decollo e atterraggio di un drone aereo per acquisizione di immagini

hh) Robot sottomarini di classe AUV per operazioni di trasporto di paylod sensoriali di interesse per il monitoraggio ambientale

ii) Studio di sistemi robotici di intervento, ossia con manipolatori subacquei per raccolta di campioni dal fondale o recupero di sensori sul fondale

jj) Tecnologie ICT di sensori distribuiti ed elaborazione dati